



NewsLetter

2022

Roma, 6 giugno 2022

A tutti gli Spedizionieri doganali

Si allega la Newsletter N° 9-2022 del 6 giugno 2022.

Tra gli argomenti trattati:

- *Nuovo tracciato H7 per vendite a distanza e sdoganamento di beni di modico valore*
- *Trattamento preferenziale per i tessuti in fibra di vetro a maglia aperta*
- *Importazioni di aglio nella Comunità*
- *Importazioni di prodotti tessili dal Bangladesh*
- *Crisi Russia-Ucraina: variazioni nella compilazione della dichiarazione doganale*
- *Divieto di esportare beni di lusso in Russia: ulteriori chiarimenti*
- *Customs Decisions: attivazione di un controllo sulla validità geografica delle istanze e delle autorizzazioni CGU, ACE, ACR, ACT, SSE*
- *Semplificazione procedure doganali per le imbarcazioni da diporto da introdurre in UE per manutenzione*
- *Importazione di carni bovine congelate, precisazioni procedurali*

Ricordiamo che la nuova newsletter è pubblicata sul sito del Consiglio Nazionale degli spedizionieri doganali (www.cnsd.it.)

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI SPEDIZIONIERI DOGANALI

NEWSLETTER DI INFORMAZIONE PROFESSIONALE PER GLI SPEDIZIONIERI DOGANALI

a cura del Consiglio Nazionale degli
Spedizionieri Doganali

INDICE	
Sommario	1
Nuovo tracciato H7 per vendite a distanza e sdoganamento di beni di modico valore	2
Trattamento preferenziale per i tessuti in fibra di vetro a maglia aperta	3
Importazioni di aglio nella Comunità	4
Importazioni di prodotti tessili dal Bangladesh	4
Crisi Russia-Ucraina: variazioni nella compilazione della dichiarazione doganale	5
Divieto di esportare beni di lusso in Russia: ulteriori chiarimenti	5
Customs Decisions: attivazione di un controllo sulla validità geografica delle istanze e delle autorizzazioni CGU, ACE, ACR, ACT, SSE	6
Semplificazione procedure doganali per le imbarcazioni da diporto da introdurre in UE per manutenzione	7
Importazione di carni bovine congelate, precisazioni procedurali	8

OSSERVATORIO DOGANALE



AGENZIA

ADM

L'AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI

Nuovo tracciato H7 per vendite a distanza e sdoganamento di beni di modico valore

Con la Circolare n. 15 del 4 maggio 2022, relativa a "Commercio elettronico - Pacchetto iva - Vendite a distanza - Importazioni di spedizione di valore trascurabile", l'Agenzia delle Dogane e Monopoli fornisce alcune indicazioni procedurali da riferirsi allo sdoganamento dei beni di modico valore dichiarati utilizzando il nuovo tracciato H7, Super - Reduced Data Set, così come previsto dal Regolamento Delegato 2021/234.

Tali indicazioni fanno seguito a quanto già a suo tempo disposto con la circolare N. 26 del 30 giugno 2021 in materia di e-commerce - c.d. pacchetto IVA commercio elettronico.

Le regole generali che disciplinano le importazioni di spedizioni di modico valore - Low Value Consignment (LVC)- prevedono la possibilità di dichiarare con tracciato H7 le spedizioni che beneficiano di una franchigia dal dazio all'importazione a norma dell'art. 23 par. 1 del Regolamento (CE) n. 1186/2009, ad eccezione delle merci

di cui all'art. 24 del medesimo Regolamento, quali prodotti alcolici, profumi e acqua da toilette, tabacchi e prodotti del tabacco.

Sono inoltre dichiarabili con tracciato H7 le spedizioni inviate da un privato a privato Consumer to Consumer (C2C) che beneficiano di una franchigia dal dazio all'importazione a norma dell'art. 25, par. 1, del citato Reg. (CE) n. 1186/2009, entro i limiti quantitativi di cui all'art. 27 del medesimo Regolamento.

La dichiarazione doganale contenente l'insieme dei dati ridotto previsto nella colonna H7 dell'allegato B del RD, sopra citato, può essere presentata qualunque sia il regime IVA applicabile (IOSS[3] – Import One Stop Shop, regime speciale di dichiarazione e pagamento dell'IVA, regime ordinario) a condizione che:

- il valore intrinseco non sia superiore a 150 €;
- non vi siano diritti da accertare diversi dall'IVA;
- non vi siano divieti o restrizioni in relazione alla qualità delle merci.

La dichiarazione doganale con tracciato H7 può essere presentata da qualsiasi persona che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 170 del Regolamento (UE) 952/2013 – Codice doganale Unionale (CDU).

In sede di controllo del tracciato H7, oltre alle consuete difformità, può essere rilevato l'indebito utilizzo del set di dati ridotto in presenza di merce soggetta a esclusione e/o in ragione di un valore intrinseco superiore a 150 €.

Per ulteriori informazioni ed istruzioni si rimanda alla documentazione allegata.

↪ La Documentazione è disponibile ai seguenti [link](#)



Trattamento preferenziale per i tessuti in fibra di vetro a maglia aperta

Con Avviso del 4 maggio 2022, l'Agenzia delle Dogane e comunica che, a seguito di parere della Commissione Europea pubblicato con avviso 2022/C 166/05 nella Gazzetta Ufficiale UE, serie C-166 del 20 aprile 2022, non sono più suffragati da elementi di prova i «ragionevoli dubbi» che erano stati all'epoca manifestati con l'avviso agli importatori pubblicato in data 23 settembre 2015 in relazione al trattamento preferenziale per i tessuti in fibra di vetro a maglia aperta di cui alle sottovoci 7019 40, 7019 51 e 7019 59 del SA, importati da paesi beneficiari del sistema di preferenze generalizzate dell'UE (SPG) appartenenti ai gruppi di cumulo regionale I e III.

Pertanto diviene privo di oggetto l' avviso agli importatori pubblicato nella Gazzetta Ufficiale UE C 314 del 23 settembre 2015 per quanto riguarda le partite dei prodotti in questione dichiarate per l'immissione in libera pratica a decorrere dalla data del 20 aprile 2022.

Per ulteriori informazioni e istruzioni si rimanda alla documentazione allegata.

↳ La Documentazione è disponibile al seguente [link](#)



Importazioni di aglio nella Comunità

Con Avviso del 4 maggio 2022, l'Agenzia delle Dogane e comunica che, a seguito di parere della Commissione Europea pubblicato con avviso 2022/C 166/07 nella Gazzetta Ufficiale UE, serie C-166 del 20 aprile 2022, non sono più suffragati da elementi di prova i «ragionevoli dubbi» che erano stati all'epoca manifestati con l'avviso agli importatori pubblicato in data 12 agosto 2005 in relazione alle importazioni di aglio della voce tariffaria NC 0703 20 00, dichiarate nell'ambito del contingente tariffario GATT aperto con decisione n. 2001/404/CE del Consiglio o nel quadro delle preferenze contenute in accordi comunitari o di preferenze unilaterali.

Pertanto diviene privo di oggetto l' avviso agli importatori pubblicato nella Gazzetta Ufficiale UE C 197 del 12 agosto 2005 per quanto riguarda le partite dei prodotti in

questione dichiarate per l'immissione in libera pratica a decorrere dalla data del 20 aprile 2022.

Per ulteriori informazioni e istruzioni si rimanda alla documentazione allegata.

↳ La Documentazione è disponibile al seguente [link](#)



Importazioni di prodotti tessili dal Bangladesh

Con Avviso del 4 maggio 2022, l'Agenzia delle Dogane e comunica che, a seguito di parere della Commissione Europea pubblicato con avviso 2022/C 166/06 nella Gazzetta Ufficiale UE, serie C-166 del 20 aprile 2022, non sono più suffragati da elementi di prova i «ragionevoli dubbi» che erano stati all'epoca manifestati con l'avviso agli importatori pubblicato in data 15 febbraio 2008 in relazione all'importazione di prodotti tessili di cui ai capitoli 61 e 62 del SA provenienti dal Bangladesh.

Pertanto diviene privo di oggetto l' avviso agli importatori pubblicato nella Gazzetta Ufficiale UE C 41 del 15 febbraio 2008 per quanto riguarda le partite dei prodotti in questione dichiarate per l'immissione in

libera pratica a decorrere dalla data del 20 aprile 2022.

Per ulteriori informazioni e istruzioni si rimanda alla documentazione allegata.

↳ La Documentazione è disponibile al seguente [link](#)



Crisi Russia-Ucraina: variazioni nella compilazione della dichiarazione doganale

Con Avviso del 12 maggio 2022, ADM informa gli operatori che, con decorrenza 16 maggio 2022, nella nuova formulazione da utilizzare per le autorizzazioni all'esportazione, i codici documento di tipo "Y" saranno sostituiti con codici tipo "X", riferiti a "Certificato/licenza/documento di esportazione", mentre i relativi numeri progressivi dei medesimi certificati saranno mantenuti uguali. Dunque, ad esempio, se la misura era stata inizialmente integrata in TARIC con il codice Y990, dal 16 p.v. il codice da utilizzare sarà X990.

Pertanto, in base alle informazioni attualmente disponibili, i codici collegati alle recenti misure introdotte ed interessati

dalla predetta sostituzione sono i seguenti: Y803, Y804, Y817, Y819, Y823, Y830, Y834, Y836, Y985.

Tale provvedimento a seguito delle segnalazioni degli Stati membri alla Commissione che l'uso di detti codici per richiedere documenti specifici (ad es. Y990 Autorizzazione di esportazione a norma degli articoli 2.4. 2a paragrafo 4 e 2 ter, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 2014/833 del Consiglio) ha causato problemi in quanto ha impedito ai sistemi nazionali di valutare la natura del certificato.

Per ulteriori informazioni e istruzioni si rimanda alla documentazione allegata.

↳ La Documentazione è disponibile al seguente [link](#)



Divieto di esportare beni di lusso in Russia: ulteriori chiarimenti

L'Agenzia Dogane e Monopoli, con Avviso del 17 maggio 2022, facendo seguito all'Avviso pubblicato il 28 marzo 2022 e a sua integrazione, fornisce ulteriori chiarimenti pubblicati dai Servizi della Commissione in ordine al divieto di esportare, direttamente o indirettamente, i

beni di lusso elencati nell'allegato XVIII a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per uso in Russia.

Circa i beni di lusso contenuti al punto 17) della nota esplicativa dell'allegato XVIII "Veicoli, escluse le ambulanze, per il trasporto terrestre, aereo o marittimo di persone, di valore unitario superiore a 50.000 EUR, comprese teleferiche, seggiovie, sciovie, meccanismi di trazione per funicolari, motociclette, di valore unitario superiore a 5.000 EUR, loro accessori e pezzi di ricambio" e con particolare riferimento agli accessori e ai pezzi di ricambio, la disposizione dev'essere applicata come segue:

- gli accessori e i pezzi di ricambio di valore pari o inferiore a 300 euro per articolo non sono soggetti alle restrizioni previste dall'articolo 3 nonies;
- gli accessori e ricambi di cui al punto 17 dell'allegato XVIII di valore superiore a 300 euro che non sono destinati all'uso dei veicoli e delle pertinenze anche ivi elencate non sono soggette alle restrizioni previste dall'articolo 3 nonies. Ciò significa, ad esempio, che il divieto non si applica agli accessori e pezzi di ricambio di veicoli di valore pari o inferiore a 50 000 EUR;
- gli accessori e ricambi di cui al punto 17 dell'allegato XVIII di valore superiore a 300 euro che sono destinati all'uso dei veicoli e degli apparecchi ivi elencati sono soggetti alle restrizioni previste dall'articolo 3 nonies.

Per ulteriori informazioni e istruzioni si rimanda alla documentazione allegata.

↳ La Documentazione è disponibile al seguente [link](#)



Customs Decisions: attivazione di un controllo sulla validità geografica delle istanze e delle autorizzazioni CGU, ACE, ACR, ACT, SSE

Con Avviso del 19 maggio 2022, l'Agenzia delle Dogane e Monopoli rende noto che la Commissione ha comunicato che con la versione 1.29 del sistema Customs Decisions (CDS), il cui rilascio avverrà intorno al 07/07/2022, sarà attivato un controllo sulla validità geografica delle istanze e delle autorizzazioni CGU, ACE, ACR, ACT, SSE, secondo le seguenti modalità:

- le domande/autorizzazioni alla costituzione di una garanzia globale (CGU), connesse al regime di transito comune/unionale devono essere valide in tutti gli Stati membri;

- le domande/autorizzazioni di tipo ACE, ACR, ACT, SSE devono essere valide solo nello Stato membro che le ha emesse.

Per la corretta transizione al nuovo sistema gli uffici competenti provvederanno, entro la data di rilascio della versione 1.29 del CDS, a regolarizzare le domande e le autorizzazioni presenti nel sistema, secondo i suddetti criteri anche al fine di evitare problemi tecnici nella gestione delle stesse. Pertanto, gli operatori economici interessati riceveranno attraverso il Trader Portal (TP) le notifiche concernenti:

- l'avvenuta modifica dell'autorizzazioni CGU dalla quale è stato cancellato il regime del transito;
- l'avvenuta creazione di una nuova autorizzazione CGU solo per il transito con validità in tutti gli Stati membri ed il relativo codice identificativo.

Gli operatori economici, in vista del rilascio della nuova versione del sistema, sono invitati sin d'ora a ritirare le istanze per le suddette autorizzazioni, già presentate tramite il TP, qualora non conformi con le modalità sopra specificate ed a presentarne delle nuove in coerenza con le suddette indicazioni.

Per ulteriori informazioni e istruzioni si rimanda alla documentazione allegata.

↳ La Documentazione è disponibile al seguente [link](#)



Semplificazione procedure doganali per le imbarcazioni da diporto da introdurre in UE per manutenzione

Procedure doganali di ammissione temporanea e perfezionamento attivo per le imbarcazioni da diporto più semplici: è questo l'obiettivo della Circolare 20 del 27 maggio 2022 e relativo Avviso dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli.

In particolari le operazioni oggetto delle istruzioni fornite dalla Circolare sono quelle che attengono le manutenzioni ed il "refitting".

Il periodo massimo di permanenza delle unità da diporto in regime di ammissione temporanea, previsto nella Circolare deve essere considerato globalmente anche se i beni vengono vincolati dal titolare del suddetto regime a un altro regime speciale (ad es. il perfezionamento attivo) e poi nuovamente posti in regime di ammissione temporanea.

Inoltre tale periodo deve essere considerato distintamente nell'ipotesi in cui i beni siano vincolati a detto regime dal proprietario dell'imbarcazione mentre è il cantiere ad assumere la titolarità di un diverso regime doganale (ad es. il perfezionamento attivo) che viene apportato e al quale fa seguito una nuova

fase di ammissione temporanea in capo al titolare dell'unità da diporto.

In merito all'attività di manutenzione e riparazione dei mezzi di trasporto, sono stati illustrati orientamenti per facilitare le operazioni connesse all'utilizzo del regime di ammissione temporanea.

Per ulteriori informazioni e istruzioni si rimanda alla documentazione allegata.

↳ La Documentazione è disponibile al seguente [link](#)



Importazione di carni bovine congelate, precisazioni procedurali

Facendo seguito al comunicato del Ministero Affari Esteri pubblicato sul sito istituzionale, con Avviso del 31 maggio 2022, ADM rappresenta che, in attesa delle necessarie attività di coordinamento e in assenza di ulteriori indicazioni da parte dell' Agenzia, essa non potrà rilasciare le "stampe certificate conformi" previste dal comunicato ministeriale, in quanto non rispondenti alla procedura telematica di interoperabilità prevista per la gestione della fattispecie in argomento.

Pertanto ADM non potrà dar seguito alle indicazioni procedurali fornite dallo stesso Ministero e si riserva, non appena possibile, di pubblicare ulteriori informazioni a riguardo.

Per ulteriori informazioni e istruzioni si rimanda alla documentazione allegata.

↳ La Documentazione è disponibile al seguente [link](#)

Si ricorda agli iscritti che sono pubblicate la pagina LinkedIn del CNSD al seguente [indirizzo](#) e quella di [YouTube](#).

